

OGGETTO: servizio idrico integrato e piani di investimento anno 2011 - presa d'atto del parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 5 del 29 novembre 2011 e determinazione ai sensi dell'art. 48 commi 2 e 3 della L. R. 26/2003 e s.m.i..

DECISIONE

Il Consiglio prende atto del parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 5 del 29 novembre 2011, avente ad oggetto "determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato e dei piani di investimento anno 2011 – Presa d'atto documentazione pervenuta", e della determinazione sostanziale in essa contenuta quanto alla Tariffa 2011, nonché al Piano degli Investimenti ed al Piano industriale dei Gestori del servizio idrico integrato, e dispone di chiudere, con la presente determinazione di formale presa d'atto il procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 2 e 3, L.R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, impregiudicati gli effetti, anche a conguaglio, della eventuale regolazione tariffaria in itinere da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ove rilevante per l'anno 2011;

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E CONTESTO DI RIFERIMENTO

In data 29 novembre 2011 la Conferenza dei Comuni ha approvato la deliberazione n. 5 avente ad oggetto "determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato e dei piani di investimento anno 2011 – Presa d'atto documentazione pervenuta";

Considerato che:

- i contratti di affidamento del servizio idrico integrato stipulati tra Autorità d'Ambito e gestori/erogatori del servizio prevedono l'adeguamento annuo della Tariffa;
- con la deliberazione n. 5 del 29 novembre 2011 la Conferenza dei Comuni ha richiamato i Piani Industriali ed i Piani di Investimento dei Gestori, nonché la documentazione istruttoria relativa agli interventi del Piano Investimenti 2011 e conseguente proposta di determinazione della Tariffa 2011, richiesta ai medesimi Gestori;
- con la deliberazione n. 5 del 29 novembre 2011 la Conferenza dei Comuni ha pertanto espresso il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 48, comma 3, L.R. Lombardia n. 26/2003 ed ha conseguentemente deciso di prendere atto della documentazione istruttoria predisposta dai gestori e dagli uffici dell'ente, inviare la detta documentazione alla Amministrazione provinciale, quale ente responsabile dell'ATO, per i profili di competenza, esprimere il proprio consenso sull'incremento tariffario, ivi individuato, dare corso alle relative pubblicazioni;

Considerato altresì che:

la Conferenza dei Comuni, con delibera n. 5 del 29 novembre 2011, ha espresso parere obbligatorio e vincolante, sicchè essa è autorità (co)emanante la Tariffa per l'anno di

competenza e la relativa delibera costituisce, pertanto, la decisione amministrativa sostanziale a riguardo;

la quantificazione della tariffa 2011 ha, pertanto, già trovato un avallo istituzionale da parte della Conferenza dei Comuni, che ha altresì approvato i connessi piani degli investimenti e piani industriali dei gestori;

il procedimento di approvazione della Tariffa 2011 necessita solo di essere completato formalmente con l'atto conclusivo di cui all'art. 48, comma 3, L.R. Lombardia n. 26/2003;

tale atto formale è obbligatorio e risponde altresì all'interesse pubblico di dare certezza ai rapporti giuridici intercorrenti a chiusura del procedimento protrattosi per improrogabili e contingenti esigenze di riordino delle competenze e di riorganizzazione amministrativa delle Autorità di recente istituzione sopra richiamate;

a tale proposito, si rileva quanto segue:

- a seguito del pronunciamento popolare del 12 e 13 giugno 2011, il cui esito è stato formalizzato con D.P.R. 18/07/2011 n. 116, pubblicato sulla G. U. il 21/07/2011, sono state eliminate dal c.1 dell'art. 154 del d. lgs. 03/04/2006 n.152 le parole "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito": ciò ha comportato la necessità di disporre di indicazioni su come tenere conto dell'esito referendario nell'applicazione della tariffa vigente;

- con decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: AEEG) "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici";

- con D.P.C.M. 20 luglio 2012 "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231, all'art. 3 sono state individuate le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'AEEG; tra i vari compiti attribuiti, l'AEEG:

- definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

- predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;

- approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni;

- con la deliberazione 1 marzo 2012, n. 74/2012/R/idr l'AEEG ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici; in seguito ha prodotto una serie di documenti, tra i quali si citano:

- il documento di consultazione n. 204/2012/R/idr avente ad oggetto “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici”,
- il documento di consultazione n. 290/2012/R/idr avente ad oggetto “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici - IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO”;
- nel documento di consultazione n. 204/2012/R/idr, l’AEEG ha precisato che “In attesa di sistematizzare la raccolta dati e dell’espletamento delle analisi necessarie per adottare il modello tariffario avente le caratteristiche precedentemente indicate [c.d. metodo a regime], si rileva, nell’immediato, la necessità di adeguare il metodo tariffario attualmente applicato anche al fine di tenere conto dei risultati del referendum nonché alla luce delle forti incertezze diffuse tra gli operatori del settore in esito all’emanazione del d.P.R. n. 116/11”;
- nel documento di consultazione n. 290/2012/R/idr, l’AEEG ha precisato che intende:
 - dare attuazione all’esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011, adeguando ad esso la componente remunerativa degli investimenti riconosciuti ai gestori a decorrere dal 21 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, con effetto sulle tariffe 2013;
 - applicare la nuova metodologia tariffaria, a valere dal 1 gennaio 2012, ma con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- l’AEEG a questo proposito precisa che “al fine di tener conto degli esiti referendari e alla luce delle forti incertezze presenti tra gli operatori, il DCO 204/12 prospettava un primo intervento tariffario transitorio, in relazione al quale preannunciava la pubblicazione di uno specifico documento di consultazione. (...) Con il presente documento, l’Autorità intende sottoporre a consultazione una più dettagliata proposta di metodologia tariffaria transitoria, facendo precedere tale descrizione da alcune considerazioni giuridiche in relazione alla portata e all’applicabilità della nuova metodologia. (...) Sostanzialmente la metodologia proposta consiste nel determinare, per ogni gestore i, un coefficiente moltiplicativo delle tariffe applicate attualmente, tale da garantire che, sulla base delle variabili di scala riscontrate nel 2011, venga garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del medesimo gestore. Inoltre, l’Autorità ritiene che:
 - ai fini della valutazione del coefficiente moltiplicativo per gli anni 2012 e 2013 sia opportuno far riferimento ai costi del medesimo anno 2011, in una prospettiva di passaggio graduale dalla precedente metodologia tariffaria alla metodologia definitiva che valuterà ex-post i costi da coprire con i gettiti tariffari;
 - sia opportuno distinguere il periodo in cui l’Autorità ha titolo ad intervenire modificando la regolazione tariffaria, da quello in cui potrebbero essersi generati affidamenti o aspettative i cui effetti, almeno in parte, devono essere ancora approfonditi. Di conseguenza l’Autorità ritiene che:
 - il metodo transitorio trovi applicazione a decorrere dal primo aggiornamento tariffario successivo all’atto normativo che ha posto in capo all’Autorità la funzione di regolazione tariffaria del SII (Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214), pertanto dal 1 gennaio 2012;
 - sia opportuno rimandare a successivo processo di consultazione il tema del recupero di eventuali partite pregresse afferenti gli anni fino al 2011 compreso, a meno che la loro quantificazione non abbia già trovato un avallo o una giustificazione istituzionale. In questo contesto, emerge la peculiarità delle gestioni CIPE, come di seguito evidenziato, il cui livello tariffario è aggiornato al 2009 con contenziosi giuridici non ancora conclusi;
 - per contro, in ottemperanza o del d.P.R. n. 116/11, si possa consentire il recupero della quota parte di remunerazione del capitale riconosciuta in tariffa nel 2011, con riferimento al periodo dal 21 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, e che ciò avvenga a

sconto dei ricavi riconosciuti ai gestori per il 2013 (si vedano al riguardo le successive argomentazioni proposte al punto 3.81);

- la nuova metodologia abbia riscontro sulle tariffe applicate agli utenti del servizio a partire dal 1 gennaio 2013;
- con riferimento all'anno 2012, invece, il metodo tariffario sia applicato al solo fine di individuare lo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate dal gestore ".i." e quelle che si sarebbero applicate con la nuova metodologia. Tale scostamento (Rpi) verrà compensato a valere sui ricavi riconosciuti (e quindi sulle tariffe applicate) per il 2014";

sono impregiudicati gli esiti e gli effetti, anche a conguaglio, della regolazione tariffaria in itinere da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in funzione degli anni di competenza ed in relazione dei relativi regimi temporali, riguardando peraltro la delibera n. 5 del 29 novembre 2011 della Conferenza dei Comuni la Tariffa 2011;

occorre assicurare i presupposti indefettibili di cui all'art. 149 d.lgs. n. 152/2006 per garantire la corretta attuazione del Piano d'Ambito e del Piano degli Investimenti in corso, secondo il modello di gestione e il vincolo di equilibrio economico-finanziario connesso ai medesimi interventi altrimenti non eseguibili;

tale ultimo profilo, peraltro, è interesse pubblico preminente, non solo con riguardo ai profili di tutela ambientale, di salvaguardia dell'ecosistema e della salubrità della vita umana, ma anche con riguardo alla qualità, sicurezza ed efficienza dei servizi erogati ai cittadini, sostenendo peraltro gli investimenti e l'occupazione nella presente fase;

RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto:

il D.M. 1 agosto 1996, recante il c.d. "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";

la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.",

il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare gli artt. 30, 31, 112, 117;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare gli artt. 149, 151, 154, 155 e 156;

il D.P.R. 18/07/2011 n. 116, pubblicato sulla G. U. il 21/07/2011, che, a seguito del pronunciamento popolare del 12 e 13 giugno 2011 ha eliminato dal c.1 dell'art. 154 del d. lgs. 03/04/2006 n.152 le parole "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito";

il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 21, comma 19, con cui sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

la deliberazione 1 marzo 2012, 74/2012/R/idr, con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo appropriati livelli di qualità dei servizi medesimi;

la “Comunicazione a Regioni e AATO su nuova metodologia tariffaria dei servizi idrici” dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 13 aprile 2012 con cui “(...) Nelle more dell'emanazione dei suddetti provvedimenti tariffari, che saranno comunque aperti alla consultazione dei soggetti interessati, si invitano codeste spettabili Amministrazioni a tenere conto delle azioni in corso di svolgimento da parte della scrivente Autorità nell'assumere le determinazioni di competenza. (...)”

gli ulteriori documenti ed atti fin qui assunti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, volti a raccogliere dati per la definizione dei detti nuovi provvedimenti tariffari, a seconda dei relativi regimi temporali applicabili, peraltro consultabili sul sito dell'AEEG;

la L.R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, ed in particolare gli artt. 47, 48, 49 e 50;

la L.R. 27 dicembre 2010 n. 21, recante “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.”

in particolare l'art. 48, commi 2 e 3, L.R. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. il quale dispone che “L'ente responsabile dell'ATO esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, le seguenti funzioni e attività: (...) e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati; (...) 3. Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere, l'ente responsabile dell'ATO procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4-bis.”;

la delibera del 20 maggio 2005, ordine del giorno n. 4, con la quale l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova ha approvato il "Piano d'Ambito dell'A.T.O. della provincia di Mantova";

la delibera del 18 novembre 2005, ordine del giorno n. 2, con la quale l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova ha affidato la gestione delle reti ed impianti con le competenze previste dal Regolamento Regionale n. 4 del 28/02/2005, alle società:

SISAM SPA E INDECAST SRL

AREA 1 ALLEGATO 1

ASEP SPA PER I TERRITORI DEI COMUNI DI PORTOMANTOVANO E SAN GIORGIO DI MANTOVA

TEA SPA PER TUTTI GLI ALTRI COMUNI

AREA 2 ALLEGATO 1

AIMAG SPA

AREA 3 ALLEGATO 1

la delibera del 21 dicembre 2006, ordine del giorno n. 3, recante "Esame dei Piani industriali presentati da Sisam spa, Indecast srl, Tea Acque srl, Aimag spa; esame dello schema di Contratto di Servizio e della Carta dei Servizi dell'ATO della provincia di Mantova", con la quale la predetta AATO ha approvato i piani industriali comprensivi dei piani di investimento e dei conseguenti piani tariffari presentati dai Gestori ivi indicati;

i contratti di affidamento delle attività di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato fra l'AATO ed soggetti individuati dalla delibera medesima;

la deliberazione n. 58 del 21/12/2011 con la quale il Consiglio Provinciale di Mantova approvava la costituzione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito di Mantova", per l'organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Mantova, nonché lo statuto dell'"Ufficio d'Ambito di Mantova - Azienda speciale per l'organizzazione ed attuazione del servizio idrico integrato della provincia di Mantova", in attuazione dell'art. 48, comma 1, della L.R. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Provinciale di Mantova n. 63 del 02/08/2012 avente ad oggetto "approvazione delle linee di indirizzo e del piano-programma, comprendente il contratto di servizio, dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Mantova";

PARERI

con nota dell'Azienda Speciale "Ufficio d'ambito di Mantova" acquisita dalla Provincia al P.G. n. 48448 del 02/11/2012, l'Azienda Speciale ha proposto alla Provincia di prendere atto del parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 5 del 29 novembre 2011, avente ad oggetto "Determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato e dei piani di investimento anno 2011 – Presa d'atto documentazione pervenuta", e dell'orientamento in essa contenuto quanto alla Tariffa ed ai Piano degli Investimenti 2011;

acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267 intitolato "Pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 da:

- Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione territoriale. Autorità portuale che attesta la regolarità tecnica;
- Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie che attesta la regolarità contabile;

DELIBERA

1) di prendere atto del parere obbligatorio e vincolante reso dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 5 del 29 novembre 2011, avente ad oggetto "determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato e dei piani di investimento anno 2011 – Presa d'atto documentazione pervenuta", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e della determinazione sostanziale in essa contenuta quanto alla Tariffa 2011, nonché al Piano degli Investimenti ed al Piano industriale dei Gestori del servizio idrico integrato;

2) di chiudere, con la presente determinazione di formale presa d'atto, secondo quanto espresso in motivazione, il procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 2 e 3, L.R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, impregiudicati gli effetti, anche a conguaglio, della eventuale regolazione tariffaria in itinere da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ove rilevante per l'anno 2011;

3) di riservarsi l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti circa l'adeguamento della Tariffa 2011, avuto riguardo anche agli esiti referendari, in esito all'adozione di provvedimenti che venissero adottati dall'AEEG ed in conformità dei pareri vincolanti rilasciati a riguardo dalla Conferenza di Comuni;

4) di trasmettere il presente atto alla Conferenza dei Comuni ed ai Gestori ed Erogatori del servizio idrico integrato, per quanto di competenza, al fine della sua attuazione.